




COMUNE di ALZATE BRIANZA

Provincia di Como

OGGETTO: *STATO DI GRAVE PERICOLO PER GLI INCENDI BOSCHIVI – APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA “DIFESA DEI BOSCHI DAL FUOCO” CONTENUTE NELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353/2000 E NELLA LEGGE REGIONALE N. 31/2008.*



SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA

CHE, nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi, si dispone che a **partire dal 20 GENNAIO 2012** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e degli artt. 45, comma 4 e 61, comma 9 della Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008.

CHE, nell'arco temporale in cui vige il presente **stato di grave pericolo** per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, il **DIVIETO DI ACCENSIONE, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri È ASSOLUTO** senza eccezione alcuna.

CHE, negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5, individuati nel paragrafo 4.2 "Classificazione delle aree a rischio" e nella relativa tabella 4.4 del "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/10775 dell'11.12.2009 **SONO VIETATE** nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche **LE SEGUENTI AZIONI**, diverse dall'accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di un incendio: **fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.**

PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio, accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli o incolti limitrofi alle aree boscate, **SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA** prevista dall'art. 61, comma 9, 2° cpv della Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, sempre nell'arco temporale in cui vige lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5, **SI APPLICA LA SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA** prevista dall'art. 61, comma 9, 3° cpv, della L.R. n. 31/2008.

Alzate Brianza, li 26.01.2012



IL SINDACO
GHERBESI MASSIMO